



**PROTOCOLLO
PER LE MISSIONI
DURANTE L'EMERGENZA
CORONAVIRUS**

6 DICEMBRE 2021



PREMESSA

La situazione epidemiologica rimane ancora incerta, tuttavia gli spostamenti tra i vari paesi avvengono con minore difficoltà, anche grazie al diffondersi della vaccinazione anti-Covid che spinge verso un lento ma progressivo ritorno alla normalità, con un totale riavvio delle attività lavorative. In tale contesto è possibile autorizzare missioni in Italia o verso paesi in cui la situazione epidemiologica non risulti particolarmente critica. Rimane sconsigliato autorizzare missioni verso paesi che prevedono un periodo di quarantena a carico del lavoratore all'ingresso nel paese o al rientro in Italia, a meno che non si tratti di trasferte di lunga durata, inserite all'interno di progetti che richiedono lunghi soggiorni nel sito di destinazione.

Appare rilevante sottolineare che le leggi di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e 19 novembre 2021, n. 165 hanno definitivamente introdotto l'uso della certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto "Green Pass") necessaria per svolgere attività lavorative, per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione" e per accedere ad alcuni servizi ed attività tra cui alberghi e altre strutture ricettive, ristoranti, mense, convegni o congressi, o per l'utilizzo di mezzi di trasporto quali aerei, treni o autobus. Più recentemente il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 ha introdotto, a partire dal 6 dicembre, l'obbligo della certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (denominato "Super Green Pass") per l'accesso ai ristoranti e per la fruizione di alcuni servizi quali convegni, congressi, musei, mostre, concorsi pubblici.

Il "COVID-19 - EU digital COVID certificate" agevola invece la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione Europea ed è sufficiente per entrare in molti Stati oltre che per rientrare in Italia.

In questo contesto, a partire dal 6 dicembre 2021, si ritiene impossibile poter effettuare trasferte in Italia senza il possesso del Super Green Pass dal momento che il lavoratore, inviato in missione, non potrebbe accedere ai servizi di ristorazione oppure a determinati servizi o eventi (convegni, congressi, musei, mostre, concorsi pubblici). Allo stesso modo per viaggiare all'estero è necessario possedere il COVID-19 - EU digital COVID certificate che permette il rientro in Italia e spesso l'accesso a molti servizi nei paesi di destinazione.

L'Unità di Crisi INFN Covid-19 ritiene sia opportuno **autorizzare missioni in Italia solo a lavoratori in possesso del Super Green Pass o missioni all'estero a lavoratori in possesso anche del COVID-19 - EU digital COVID certificate oltre che del Super Green Pass**. Le certificazioni devono avere scadenza successiva alla fine della trasferta, fatte salve le eccezioni riportate all'interno del presente documento.

Se non espressamente richiesto per accedere a determinati siti o mezzi di trasporto, non saranno rimborsati tamponi molecolari o antigenici necessari all'ottenimento di certificati che il lavoratore deve già possedere in quanto vaccinato o guarito da Covid-19.

Si ricorda che le indicazioni qui fornite sono limitate alle sole misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ricordiamo che le attività in trasferta devono essere comunque valutate anche in relazione all'applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla radioprotezione.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) E CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DI AVVENUTA VACCINAZIONE O DI AVVENUTA GUARIGIONE (SUPER GREEN PASS)

La certificazione verde COVID-19, emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute, è rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo oppure rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS- CoV-2.

La Certificazione Verde Covid di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass) è emessa solo se in possesso delle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Per maggiori informazioni si rinvia al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Alla luce di quanto riportato nella [Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021](#) e nella [Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021](#) sono accettate anche le certificazioni vaccinali, rilasciate da stati terzi, che attestino la vaccinazione con i vaccini riportati nelle rispettive circolari e che contengano i seguenti dati:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese o spagnolo. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

Sono valide anche le certificazioni di guarigione che riportino almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata e avranno la stessa validità prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

L'Unità di Crisi ritiene che le missioni in Italia debbano essere autorizzate solo se il lavoratore è in possesso di Super Green Pass o equivalente certificazione ammessa dalle citate Circolari, con scadenza successiva alla fine della trasferta.

COVID-19 - EU digital COVID certificate

Per viaggiare in Europa e rientrare in Italia, è richiesto il COVID-19 - EU digital COVID certificate, il documento coincide con la Certificazione Verde Covid-19, non si tratta di un altro documento, è il medesimo ma ha una validità leggermente diversa in quanto deve attestare una delle seguenti condizioni:

- a) aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni;
- b) esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);
- c) essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore

L'Unità di Crisi ritiene che le missioni all'estero debbano essere autorizzate solo se il lavoratore è in possesso del COVID-19 - EU digital COVID certificate oltre ad essere in possesso di Super Green Pass con scadenza successiva alla fine della trasferta, ciò significa che per le missioni all'estero non basta la guarigione o la sola prima dose di vaccino ma il ciclo vaccinale deve essere completato da almeno 14 giorni.

IDONEITA' E PARTICOLARI FRAGILITA'

La possibilità di autorizzare missioni a persone con maggiore fragilità che in caso di comorbilità con l'infezione possa influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia oppure agli associati senior ed eminenti, va valutata da ciascun Direttore anche coinvolgendo il medico competente. L'Unità di Crisi raccomanda di limitare comunque queste trasferte allo stretto necessario.

Allo stesso modo sarà necessario coinvolgere il medico competente per valutare la possibilità di autorizzare le missioni ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono la certificazione verde COVID-19, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute, possono utilizzare i certificati di esenzione vaccinali cartacei finché non sarà emanato apposito Decreto per trattare in modalità digitale le predette certificazioni.

Per le missioni di personale associato e dipendente da altri Enti, la cui sorveglianza sanitaria non sia a carico dell'INFN, si dovrà contattare l'Ente di appartenenza per escludere limitazioni dell'idoneità dovute ad una maggiore fragilità del lavoratore associato.

CRITERI DA SEGUIRE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE MISSIONI VERSO DESTINAZIONI ESTERE

Nell'autorizzare la missione, il Responsabile dei Fondi attesta di:

1. essersi informato sulla normativa vigente per i rientri dall'estero. Le informazioni possono essere reperite al sito:

<http://www.viaggiare Sicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/L'Italia>

2. aver acquisito informazioni precise sulle procedure necessarie per accedere al Paese di destinazione. Per ottenere queste informazioni si rinvia al sito: <http://www.viaggiasesicuri.it/>
3. essersi assicurato che il Laboratorio o il sito sperimentale di destinazione autorizzi l'accesso del personale in missione;
4. aver reso noto al personale in missione i riferimenti da contattare (referenti interni ai laboratori e Autorità Sanitarie locali) in caso il lavoratore sviluppi febbre, sintomi influenzali o di infezione respiratoria. Tali riferimenti andranno individuati in collaborazione con i referenti del Laboratorio o del sito sperimentale di destinazione;
5. aver ottenuto dal Laboratorio o dal sito sperimentale di destinazione le procedure operative messe in atto per ridurre la diffusione del COVID-19 di cui i lavoratori dovranno prendere visione prima di partire. Sarà necessario conoscere quali DPI sono necessari per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in relazione all'attività da svolgere e questi sono messi a disposizione dal Laboratorio o dal sito sperimentale di destinazione oppure il lavoratore li deve portare con sé. In ogni caso al lavoratore vanno forniti, a cura dell'INFN, anche i DPI (mascherine, detergente mani, ecc.) necessari per il viaggio e il soggiorno;
6. essersi assicurato che presso il sito di destinazione ci sia la disponibilità di un alloggio in cui il lavoratore in missione possa trascorrere anche eventuali periodi di quarantena o di malattia da COVID-19, disponendo della necessaria assistenza;
7. essersi accertato che il lavoratore disponga delle necessarie coperture sanitarie (soprattutto per il personale straniero o nell'eccezionale caso di trasferte extraeuropee).

Già lo scorso anno era stato predisposto un apposito modulo per chiedere ai Laboratori o ai siti sperimentali di destinazione le informazioni indicate ai punti 3-4-5. Se necessario, il modulo può essere utilizzato per i siti di destinazione di cui ancora non sono note le informazioni necessarie. Chiaramente il livello di informazioni da raccogliere dipende anche dalla tipologia della missione.

Si ricorda ai Responsabili dei Fondi che eventuali spese necessarie a coprire periodi ulteriori di trasferta resi necessari per fronteggiare imprevisti derivanti dall'emergenza Covid, saranno a carico dell'Esperimento.

MISSIONI IN ITALIA

Per le missioni in Italia si richiama l'attenzione su due punti:

- in alcune Regioni permangono obblighi di registrazione e/o altre restrizioni per i non residenti che facciano ingresso nel territorio regionale. E' quindi necessario informarsi su eventuali provvedimenti per poterli applicare;
- devono essere note le procedure operative messe in atto per ridurre la diffusione del COVID-19 nella sede di destinazione e al lavoratore devono essere forniti i necessari DPI (mascherine, detergente mani, ecc.) per il viaggio, il soggiorno e per l'attività da svolgere, se non sono già a disposizione presso il sito di destinazione.

INFORMAZIONI AI LAVORATORI

Il lavoratore, oltre ad essere a conoscenza delle generali norme di comportamento necessarie per

limitare la diffusione del COVID-19, da attuare sempre, anche al di fuori del Laboratorio o del sito sperimentale di destinazione, deve inoltre sapere che:

- non può partire in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e che in questo caso dovrà avvisare il proprio medico di famiglia e/o l'autorità sanitaria e dovrà avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro;
- non può partire se sussistono condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti, ecc.);
- più volte, durante il tempo di missione, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e alla richiesta di esibire il Certificato Verde Covid-19.

Al lavoratore, prima della partenza, devono essere fornite informazioni sulle procedure operative messe in atto per ridurre la diffusione del COVID-19 nel sito di destinazione e sui riferimenti da contattare (referenti interni ai laboratori e Autorità Sanitarie locali) in caso il lavoratore sviluppi febbre, sintomi influenzali o di infezione respiratoria.

GESTIONE DI EVENTUALI SINTOMI DURANTE LA MISSIONE

Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di missione, sviluppi febbre e sintomi influenzali o di infezione respiratoria quali tosse, dovrà contattare immediatamente il proprio Direttore, le Autorità Sanitarie locali e i referenti del Laboratorio o del sito sperimentale dove si trova. Fino a quando non riceverà precise indicazioni dalle Autorità Sanitarie, resterà in isolamento, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione.

Il lavoratore, se riscontrato positivo al COVID-19, dovrà darne comunicazione immediata al proprio Direttore e ai referenti del Laboratorio o del sito sperimentale di destinazione. Attraverso le Autorità Sanitarie locali o attraverso altre modalità comunicate dai laboratori esteri, si dovrà stabilire in quale modo e dove dovrà svolgersi il periodo di quarantena.

Il lavoratore dovrà collaborare con le Autorità Sanitarie locali per individuare eventuali contatti stretti, anche al fine di informare della propria positività gli eventuali alberghi, ristoranti o altri locali frequentati.

E' importante che il lavoratore sia a conoscenza del fatto che potrebbe essergli chiesto di trascorrere l'intero periodo di quarantena nella località in cui si trova, sia nel caso risulti positivo al Covid-19, sia in caso di contatto stretto con persona positiva, sia in qualunque altro caso venga imposto l'isolamento fiduciario dalle competenti autorità.

NOTE FINALI

Il presente documento sostituisce il precedente del 14 settembre 2021. Si raccomanda ai Direttori di renderne noti i contenuti ai Responsabili dei Fondi e a tutto il personale interessato.